

Direttore scientifico

Giuseppe Cassano

Comitato scientifico

Michele Ainis
 Maria A. Astone
 Alberto M. Benedetti
 Giovanni Bruno
 Alberto Cadoppi
 Michele Caianiello
 Stefano Canestrari
 Giovanni Capo
 Andrea Carinci
 Sergio Chiarloni
 Renato Clarizia
 Alfonso Celotto
 Giovanni Comandè
 Claudio Consolo
 Giuseppe Corasaniti
 Pasquale Costanzo
 Enrico Del Prato
 Astolfo Di Amato
 Ugo Draetta
 Francesco Di Ciommo
 Giovanni Duni
 Valeria Falce
 Francesco Fimmanò
 Giusella Finocchiaro
 Carlo Focarelli
 Giorgio Floridia
 Vincenzo Franceschelli
 Massimo Franzoni
 Tommaso E. Frosini
 Cesare Galli
 Alberto M. Gambino
 Lucilla Gatt
 Aurelio Gentili
 Mitja Gialuz
 Andrea Guaccero
 Bruno Inzitari
 Luigi Kalb
 Luca Lupària
 Vittorio Manes
 Adelmo Manna
 Antonella Marandola
 Arturo Maresca
 Ludovico Mazzaroli
 Raffaella Messinetti
 Pier Giuseppe Monateri
 Mario Morcellini
 Nicola Palazzolo
 Giovanni Pascuzzi
 Roberto Pessi
 Lorenzo Picotti
 Nicola Pisani
 Francesco Pizzetti
 Dianora Poletti
 Giovanni Sartor
 Filippo Satta
 Paola Severino
 Pietro Sirena
 Antonello Soro
 Giorgio Spangher
 Paolo Stella Richter
 Luigi Carlo Ubertazzi
 Romano Vaccarella
 Daniela Valentino
 Giovanni Ziccardi
 Andrea Zoppini

Diritto di **INTERNET**

Digital Copyright e Data Protection

RIVISTA TRIMESTRALE

2021**3**

- **Il regolamento europeo sulla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online**
- **Manifesto per la satira e per i comici nei tempi moderni**
- **I pericoli dei social network e i limiti dell'“età digitale”: il fenomeno TikTok**
- **Deepfake e diritto all'immagine**
- **Il fascicolo sanitario elettronico: fonti secondarie**
- **Divulgazione on line dei dati degli evasori**
- **Operazione “recupero consenso”: il caso Telecom**
- **Cessione su Ebay di oggetti di collezione e attività di impresa**
- **Violazione del diritto d'autore su App**
- **Facebook e rimozione dell'account: violazione dei diritti della personalità e risarcimento danni**
- **Vendita telematica nel processo esecutivo**
- **La jihad elettronica**
- **Mezzi telematici e denuncia dei privati: il problema dell'anonimato**
- **Facebook non è gratis?**
- **Diritto di accesso documentale all'algoritmo**
- **La valutazione economica di un sito web**

SOMMARIO

SAGGI

IL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DI CONTENUTI TERRORISTICI ONLINE

di Raffaella Nigro

Sommario: 1. Premessa. – 2. Il regolamento dell’Unione europea e il problema della definizione giuridica di “contenuti terroristici”. – 3. Le misure previste e il rischio di restrizioni ingiustificate della libertà di espressione. – 4. Il controllo sulla rimozione dei contenuti terroristici online e i rimedi contro eventuali violazioni di diritti e libertà fondamentali.

Il regolamento dell’Unione europea sul contrasto della diffusione di contenuti terroristici *online*, adottato il 28 aprile 2021, presenta alcuni aspetti critici. Anzitutto contiene una definizione giuridica di “contenuti terroristici” non sufficientemente precisa, al punto da aver indotto alcuni organi a richiederne una modifica, sia a livello internazionale che dell’Unione europea. In secondo luogo, talune misure previste dal regolamento comportano il rischio di restrizioni ingiustificate della libertà di espressione. Infine, il regolamento affida sostanzialmente ai prestatori di servizi *online* il controllo sui contenuti terroristici determinando importanti conseguenze sull’accertamento delle responsabilità in caso di violazioni della libertà di espressione o di altri diritti e libertà fondamentali.

The regulation of the European Parliament and of the Council against the dissemination of terrorist content online was adopted on April 28, 2021. It raises some important and controversial issues. First, it contains an overbroad legal definition of “terrorist content” which has provoked a certain criticism, both at the international level and within the European Union. Secondly, some measures provided for in the regulation give rise to a risk of unlawful interference with the freedom of expression. Finally, the regulation essentially entrusts service providers with the control of terrorist content, determining considerable implications on State responsibility in the event of violations of freedom of expression or other fundamental rights and freedoms.

MANIFESTO PER LA SATIRA E PER I COMICI. SKETCH POLITICAMENTE (S)CORRETTI E TEMPI MODERNI

di Giuseppe Cassano

Sommario: 1. Un caso di studio. <Felicissima sera>, ma il risveglio è a suon di critiche ... – 2. La libera manifestazione del pensiero. – 3. La satira e la sua copertura costituzionale. – 4. La questione dei limiti alla libera manifestazione del pensiero. – 5. Critica e satira, quale il confine? – 6. In particolare, il limite della continenza. – 7. Futuro della satira e interferenze con il ddl Zan.

La satira, diritto soggettivo di rilevanza costituzionale, ha un fondamento complesso, individuabile nella sua natura di creazione dello spirito, nella sua dimensione relazionale, nella sua funzione di controllo esercitato con ironia e sarcasmo nei confronti dei poteri di qualunque natura. Si esprime in forma scritta, orale o figurata, la satira costituisce una critica corrosiva e spesso impietosa, basata su una rappresentazione che enfatizza e deforma la realtà per provocare il riso.

Per quanto incompatibile con il parametro della verità, la satira non può mai tradursi in mero dilleggio, disprezzo, distruzione della dignità, attacco ad *personam*. Il recente monologo del duo comico Pio ed Amedeo, in tema di *politically correct*, riapre questioni mai sopite.

The right of satire has a constitutional relevance and a complex foundation, consisting of being a creation of the spirit, of its relational dimension and its control function, carried out with irony and sarcasm towards the powers of any nature. Expressed in writing or through an oral or figurative form, satire constitutes a corrosive and often merciless criticism, based on a representation that emphasizes and deforms reality to provoke laughter. Although incompatible with the parameter of truth applied in libel and defamation cases, satire can never turn itself into a mere derision, contempt or destruction of the dignity of the person. The recent monologue by the comic duo Pio and Amedeo, on the “politically correctness” subject matter, reopens issues that have never been dormant.

I PERICOLI DEI SOCIAL NETWORK E I LIMITI DELL’“ETÀ DIGITALE”: IL FENOMENO TIKTOK

di Micol Mimun

Sommario: 1. Il fenomeno TikTok e la denuncia dell’Autorità Garante. – 2. Il ruolo e i poteri dei bambini nel regno delle piattaforme. – 3. Il consenso del minore: il punto italiano ed europeo. – 4. Minori e diritto all’oblio nell’era dei social network. – 5. Proposte per strumenti di tutela.

L’utilizzo dei *social network* da parte dei minori può nascondere insidie e pericoli non solo perché l’accesso - consentito nel nostro ordinamento all’età di quattordici anni - è facilmente aggirabile ma anche per la mancanza, allo stato attuale, di programmi educativi

specifici di *rising awareness* digitale anche in funzione dell'età degli utenti e di misure proattive che consentano un controllo da parte degli *hosting* sui contenuti pubblicati. Maggiori tutele potrebbero essere individuate attraverso l'adozione di codici di condotta tramite un'attività di co-regolazione da attuarsi con lo schema dell'*enforced self-regulation* in base al quale gli impegni assunti da parte dei titolari e dei responsabili del trattamento sono resi vincolanti con decisione regolatoria.

The use of social networks by minors may hide dangers and pitfalls, not only because the access – allowed in our jurisdiction at the age of fourteen years – can be easily bypassed but also due to the current lack of specific educational programmes of digital rising awareness tailored also in relation to the users' age and proactive measures to be adopted by the hosting to control the contents posted by the users. A higher level of protection might be reached through the adoption of codes of conduct by means of a co-regulation activity to be implemented by the enforced self-regulation framework according to which any undertakings of the data controllers and processors under the code of conducts are binding by regulatory decision.

DEEPPFAKE. BREVISSIME NOTE SULL'EVOLUZIONE DEL DIRITTO ALL'IMMAGINE NELL'ERA DIGITALE NELLO STATO DI NEW YORK E IN ITALIA

di Marco Martorana

Sommario: 1. L'immagine su Internet, espressione dell'identità e dato personale. – 2. I deepfake. – 3. Un confronto fecondo: la nuova legge di New York. – 4. Profili di tutela in Italia.

Lo sviluppo delle nuove tecnologie sta cambiando non solo il modo in cui le persone interagiscono tra loro, ma anche l'importanza della propria immagine per esprimere la propria personalità. Di conseguenza stanno emergendo nuove questioni giuridiche e la legislazione a tutela dei dati personali in alcuni casi potrebbe essere meglio equipaggiata, rispetto ai tradizionali rimedi civilistici, per affrontarle. Con il presente contributo si vedrà come queste normative sono applicate per proteggere gli individui da abusi relativi alla loro immagine nel contesto digitale e come la Civil Rights Law di New York potrebbe suggerire alcune soluzioni per regolare l'uso dei deepfake.

The development of new technologies is changing not only the way people interact with each other, but also the importance of one's own image to express one's personality. Therefore, new legal issues are arising, and data protection law sometimes could be better equipped than traditional civil law remedies to address them. This contribution will examine how these norms are applied to protect individuals from abuses of their images in the digital context and how the New York Civil Rights Law could suggest some solutions to regulate the use of deepfakes.

IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (CON LE PUNTUALIZZAZIONI OPERATIVE DELLE FONTI SECONDARIE)

di Alfonso Contaldo e Giovanni Crea

Sommario: 1. Il CAD e la digitalizzazione sanitaria: cenni introduttivi. – 2. Il FSE come evoluzione del dossier sanitario. – 3. L'ampliamento del contenuto del FSE alla luce del d.l. 34/2020. – 4. L'abrogazione dell'art. 12, comma 3-bis, d.l. n. 179/2012. – 5. Sull'interoperabilità tra SSN e sanità regionale. – 6. Il FSE nel quadro della disciplina in materia di documento elettronico.

Il contributo si occupa di analizzare in modo sistemico e ragionato il funzionamento, i vantaggi e le criticità del fascicolo sanitario elettronico. Argomento quanto mai attuale vista la situazione contemporanea che mostra l'esigenza di garantire la fruibilità on-line e l'interoperabilità fra sistema sanitario nazionale e sanità regionale.

The contribution analyzes in a systemic and reasoned way the functioning, the advantages and the criticalities of the electronic health records. A very current topic given the contemporary situation that shows the need to ensure online availability and interoperability between the national health system and regional health care.

GIURISPRUDENZA

EUROPEA

QUANDO INTERNET È UNO STRUMENTO DI SCRUTINIO PUBBLICO: LA DIVULGAZIONE ONLINE DEI DATI DEGLI EVASORI FISCALI DAVANTI ALLA CORTE DI STRASBURGO

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; sezione IV; sentenza 12 gennaio 2021, ric n. 36345/16

commento di Amina Maneggia

Sommario: 1. Premessa; – 2. I fatti, gli argomenti delle parti e le conclusioni della Corte; – 3. Il contesto 'a monte': la percezione del problema dell'evasione fiscale e il dibattito sui mezzi per contrastarla; – 4. Un 'ordinario' bilanciamento tra diritto alla privacy e diritto all'informazione? Il rilievo accordato al contesto specifico e i suoi riflessi sui criteri di

valutazione adottati; – 5. Principali critiche e (nostre) contro-obiezioni alla valutazione operata della Corte; – 6. Ripubblicazione dei dati da parte di terzi ed effetti amplificatori di Internet: lo Stato ne è responsabile? – 7. Conclusione.

L'A. ricostruisce e valuta i criteri utilizzati dalla Corte per bilanciare il diritto alla protezione dei dati personali come aspetto del diritto alla *privacy* ai sensi dell'art. 8 CEDU con il diritto all'informazione su questioni di interesse pubblico, in un caso avente ad oggetto la pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità fiscale ungherese dei dati personali di un 'maxi-evasore fiscale', conclusosi con l'accertamento di non violazione dell'art. 8. Argomenta che il bilanciamento operato dalla Corte appare adeguatamente motivato, coerente con la sua giurisprudenza pregressa e ragionevole alla luce dello stato del dibattito sul problema dell'evasione fiscale e sugli strumenti per contrastarla.

The Author analyses and comments the criteria adopted by the European Court of Human Rights in balancing the individual right to protection of personal data as an aspect of the right to privacy and the right to information about issues of public interest, in a case concerning the publication on the Hungarian Tax Authority's website of data naming the applicant as a tax defaulter. The A. argues that the Court's assessment is adequately motivated, not inconsistent with its previous case-law and reasonable in the light of the current debate on the problem of tax evasion and the instruments to tackle it.

COMPARATA

ADEGUATEZZA DELLE GARANZIE E TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO GLI USA: LA PRONUNCIA DEL GARANTE BAVARESE NEL CASO MAILCHIMP

Garante per la Protezione dei Dati Personali Bavarese (Bayerischer Landesbeauftragter für den Datenschutz) 15 marzo 2021

commento di Alberto Castorina

Sommario: 1. Introduzione. – 2. L'adeguatezza delle garanzie secondo la CGUE: il caso Schrems. – 3. Il caso Mailchimp: la pronuncia del Garante bavarese. – 4. Criticità, rischi e prospettive in materia di trasferimento di dati personali verso gli USA.

La presente nota esamina la decisione del Garante della *privacy* bavarese che, per la prima volta, ha applicato i principi statuiti dalla CGUE nella sentenza *Schrems II*. La pronuncia in commento costituisce un punto di partenza per analizzare le criticità, i rischi e le prospettive in materia di trasferimento di dati personali verso gli USA, alla luce dell'attuale normativa europea e della giurisprudenza della CGUE.

This note examines the decision of the Bavarian Data Protection Authority which, for the first time, applied the principles ruled by the CJEU in the Schrems II judgment. This ruling provides a starting point for analysing the critical issues, risks and perspectives regarding the transfer of personal data to the USA, in the light of the current European legislation and CJEU case law.

CIVILE

OPERAZIONE "RECUPERO CONSENSO": IL CASO TELECOM

Corte di Cassazione; sezione I civile, ordinanza 26 aprile 2021, n. 11019

commento di Simone Bonavita e Elisabetta Stringhi

Sommario: 1. Attualità del contrasto giurisprudenziale. – 2. Il consenso nell'ordinanza: una comunicazione per ottenere il consenso per marketing è essa stessa una comunicazione marketing. – 3. L'ordinanza della Cassazione nel panorama paneuropeo: le Linee Guida EDPB e ICO.

La Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento del Garante per la protezione dei dati personali circa la natura commerciale e promozionale di una campagna volta al "recupero consensi" degli interessati, nonché sul divieto in capo al titolare di ulteriore trattamento per finalità di marketing dei dati personali in assenza di un consenso legittimamente manifestato dagli interessati.

The Italian Supreme Court confirmed the Italian Data Protection Authority's opinion on the advertising nature of a campaign aiming at "recollecting consent" of data subjects, as well as on the prohibition for the data controller to further process personal data for marketing purposes in the absence of a legitimately expressed consent by data subjects.

NOTIFICA DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO E APPLICABILITÀ DEL CAD ANTE 2018: TUTTO DA RIFARE?

Corte di Cassazione; sezione V civile; sentenza 21 gennaio 2021, n. 1150

commento di Amleto Soldani

Sommario: 1. Fatti di causa. – 2. Cenni preliminari rispetto al *quid decidum*. – 3. Applicabilità del Codice dell'Amministrazione Digitale e interpretazione operata dalla Suprema Corte. – 4. Aspetti critici. – 5. Conclusioni.

Della notifica degli atti di accertamento firmati digitalmente si discute da anni. Diverse sono state le modifiche normative intervenute, alla ricerca del giusto contemperamento fra efficienza del lavoro della pubblica amministrazione, sia in termini di risorse finanziarie che di gestione documentale, e diritti del contribuente. Ciò ha però confuso gli operatori del settore, comportando il nascere di molteplici contenziosi che hanno visto la giurisprudenza di merito esprimersi ripetutamente, fino a pervenire ad un'interpretazione che sembrava aver trovato una certa uniformità tra le diverse sezioni locali. Con la sentenza in commento, la Suprema Corte effettua una decisa inversione di rotta rispetto alla suddetta, fornendo una chiave di lettura che, però, non convince per diversi motivi.

The notification of digitally signed "atti di accertamento" has been discussed for years. Several regulatory changes have been made, in search of the right balance between the efficiency of the public administration, both in terms of financial resources and document management, and the rights of the taxpayer. However, this produced confusion in operators, leading to the emergence of multiple disputes that have seen many courts judge repeatedly about the same matter, until reaching an interpretation that seemed to be sufficiently unambiguous between the different local sections. With the verdict here analysed, the Supreme Court makes a decisive turnaround with respect to the aforementioned, providing an interpretation that, however, is not convincing for several reasons.

IL DELICATO CONFINE TRA MERA CESSIONE SU EBAY DI OGGETTI DI COLLEZIONE E ATTIVITÀ DI IMPRESA

Corte di Cassazione; sezione tributaria; sentenza 23 novembre 2020, n. 26554

commento di Paola Milioto

Sommario: 1. Il caso di specie. – 2. Il contesto di riferimento: le (compra)vendite effettuate sulla piattaforma eBay. – 3. L'imponibilità delle cessioni e degli scambi effettuati dal collezionista. – 4. Le modalità di accertamento. – 5. Conclusioni e possibili soluzioni alternative.

Il presente contributo prende in esame la rilevanza, soprattutto ai fini delle imposte sui redditi, dei proventi ricavati dalle cessioni e dallo scambio di beni di collezione su eBay. L'assenza di una norma *ad hoc* che disciplina tale specifico ambito rende necessaria l'applicazione delle regole generali che governano la materia impositiva, non senza un'attenta valorizzazione delle specificità del caso concreto. L'ordinanza in commento si pone nel solco di un orientamento che sembra ormai delineato, nel quale è ammesso l'accertamento per via inductiva dei redditi asseritamente non dichiarati. L'Autore esamina la disciplina generale, per comprendere quali siano gli elementi al ricorrere dei quali ritenere rilevante ai fini IRPEF taluni proventi e quando, invece, ritenerli irrilevanti.

The essay scrutinizes the relevance of profits obtained from collectable goods, sold and exchanged on eBay, especially in terms of income tax purpose. The absence of a specific rule governing this area requires to apply general rules governing tax matters, with a careful enhancement of the specificities of the actual case. The ordinance under examination is in the wake of an approach that seems now outlined, in which it is admitted the inductive assessment of allegedly undeclared income. The Author examines the general discipline to understand which elements are used to consider certain profits relevant for personal income tax purposes and, on the other hand, other ones irrelevant.

VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE SU UN'APP: TRA PROBLEMI DI QUANTIFICAZIONE DEL DANNO IN VIA EQUITATIVA E DI RACCORDO TRA DISCIPLINA DELLE BANCHE DATI E DEL SOFTWARE

Corte d'Appello di Milano; sezione specializzata imprese; sentenza 5 gennaio 2021

commento di Federico Manstretta

Sommario: 1. Il caso. – 2. Le sentenze non definitive sull'an debeat: la natura giuridica dell'applicazione, la prova dell'attività di derivazione / elaborazione, l'illiceità dell'attività di studio e di analisi del software. – 3. La disciplina della "banca dati implementata in forma di programma per elaboratore" secondo il Tribunale e la Corte d'Appello. – 4. Premesse teoriche. – 5. Profili critici delle sentenze non definitive sull'an debeat. – 6. La sentenza definitiva in primo grado sul quantum debeat e le conferme della Corte d'Appello. – 7. Le divergenze tra le sentenze definitive sul quantum debeat del Tribunale e della Corte d'Appello: problemi irrisolti?

Il presente commento esamina parte del contenzioso tra una società sviluppatrice di un'applicazione mobile ed un noto *social network*, ritenuto responsabile di atti di concorrenza sleale e violazione dei diritti d'autore su banca dati per aver sviluppato una propria applicazione in pregiudizio della società sviluppatrice. La pronuncia costituisce sentenza definitiva sul *quantum debeat* con la quale è stata riformata parzialmente la sentenza di primo grado e significativamente incrementata l'entità del risarcimento. Il commento rileva come alcuni problemi di raccordo tra le discipline dei programmi per elaboratore e delle banche dati, rimasti irrisolti in sede di condanna generica, si siano riproposti in sede di determinazione del danno. Inoltre, il commento analizza ulteriori questioni sorte a fronte di un quadro fattuale che ha reso particolarmente difficoltosa la quantificazione del danno.

This essay examines part of the dispute between a mobile app development company and a well-known social network, deemed liable for unfair competition acts and copyright infringement on database due to the development of its own app in prejudice of the app development company. The decision is the final judgment on damages quantification, that partially reversed the first instance judgment and significantly increased the damages to be compensated. The essay points out how some problems of coordination between the disciplines of computer programs and databases, remained unsolved in the liability judgements, arose once again in the judgements on damages. Moreover, the essay analyzes some further problems arising from a factual framework that made particularly difficult to determine the quantification of damages.

RISARCIBILITÀ DEL DANNO NON PATRIMONIALE DETERMINATO DALLA DISATTIVAZIONE, SENZA GIUSTA CAUSA, DEL PROFILO FACEBOOK

Tribunale di Bologna; sezione II civile; ordinanza 10 marzo 2021

commento di Annamaria Iondoli

Sommario: 1. Il fatto. – 2. La natura consumeristica del rapporto contrattuale. – 3. L'onerosità del rapporto negoziale. – 4. L'inadempimento contrattuale del social network ed il recesso ad nutum. – 5. La risarcibilità del danno non patrimoniale. – 6. I capi di condanna. – 7. Riflessioni conclusive.

L'arbitraria disattivazione del profilo personale di un utente sulla piattaforma social Facebook costituisce il centro nevralgico dell'indagine svolta dal Tribunale di Bologna che vi ravvisa gli estremi di un recesso *ad nutum*. Non di meno, l'ormai accertato valore economico assoluto dai dati personali, consente al Tribunale di individuare il carattere oneroso del rapporto negoziale sussistente tra ogni utente ed il social network Facebook. Tali constatazioni legittimano il riconoscimento del danno all'immagine ed alla vita di relazione, subito dall'utente che abbia perso tutti i propri dati e la propria rete di rapporti, in seguito alla disattivazione permanente del proprio profilo personale.

The arbitrary deletion of a Facebook account represents the core of the investigation carried out by the Court of Bologna that recognizes an ad nutum withdrawal in the present case. Moreover, the recognized economic value of personal data allows the Court to identify the onerous nature of the contractual relationship between each user and the social network Facebook. These statements legitimize the compensation for damage to the image and to social relations, which the user suffers losing all his personal data and contacts network due to the permanent account deletion.

commento di Alfredo Junior Liguori

Sommario: 1. L'ordinanza del Tribunale di Bologna. – 2. Il problema del difetto di giurisdizione in materia di controversie tra Facebook ed il consumatore. – 3. Il rapporto tra l'utente e Facebook. – 4. La responsabilità contrattuale del social network Facebook. – 5. Il danno di natura non patrimoniale patito dal ricorrente. – 6. La condanna della società resistente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. – 7. Considerazioni conclusive.

Il commento si sofferma sulla natura del contratto stipulato tra Facebook e l'utente e sulla violazione da parte del social network delle condizioni d'uso che regolano il rapporto con l'iscritto.

L'ordinanza del Tribunale di Bologna, infatti, ha condannato la società resistente al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente di natura patrimoniale (inteso come perdita subita) e di natura non patrimoniale, poiché l'inadempimento contrattuale della società Facebook ha prodotto la lesione di diritti inviolabili della persona, in virtù dell'importanza che i social network rivestono nella vita di tutti i giorni, quali luoghi ove il consociato promuove l'immagine personale, intensifica le relazioni sociali e proietta l'identità personale.

The comment focuses on the analysis of the nature of the contract stipulated between Facebook and the user and the violation of the conditions of use by the social network that govern the relationship with the member. The order of the Court of Bologna, in fact, condemned the defendant company to pay compensation for damages suffered by the appellant of a economic nature (understood as a loss suffered) and of a non-economic nature, since the breach of contract by the Facebook company resulted in the injury of inviolable rights of the person, by virtue of the importance that social networks play in everyday life, as places where the associate promotes the personal image, intensifies the social relations and projects the personal identity.

LA VENDITA TELEMATICA NEL PROCESSO ESECUTIVO, UN CASO DI "TECNICA ALL'ITALIANA"

Tribunale di Avellino; sez. I civile; ufficio procedure concorsuali; decreto 23 ottobre 2020

commento di Riccardo M. Colangelo

Sommario: 1. La vicenda. – 2. Considerazioni introduttive. – 3. L'integrità del file. – 4. Copia o duplicato informatico? – 5. Alcune considerazioni conclusive.

Il decreto in epigrafe offre la possibilità di analizzare la rilevanza del ricorso alla firma digitale nel contesto delle vendite telematiche. L'Autore esamina vari profili di natura informatico-giuridica correlati alla firma digitale, soffermandosi in particolare - alla luce della normativa applicabile - sull'integrità e sulla procedura di verifica del file firmato digitalmente, nonché sulla distinzione tra documento informatico originale e duplicato.

The above-mentioned decree offers a possibility to analyze the relevance of the use of digital signature in the context of telematic court-ordered sales. The Author examines various IT-legal issues related to digital signature and dwells on the integrity and the verification of the signed file, as well as on the distinction between original and duplicate electronic document.

commento di Alessio Mantegazza

Sommario: 1. Premessa. – 2. Gli elementi del D.m. n. 32/2015. – 3. La nullità ex art. 156 c.p.c. – 4. Considerazioni finali.

La sentenza in epigrafe offre la possibilità di soffermarci su alcune questioni di diritto strettamente correlate alle discipline tecnico-informatiche, finanche all'esigenza di individuare e comprendere quando la norma diviene tecnica e viceversa. Il presente contributo incentiva una riflessione critica sullo "stato dell'arte", non potendo avvalorare alcuna tesi, poiché non vi sono riferimenti giurisprudenziali.

ziali, né tanto meno questioni al vaglio del giudice nomofilattico. Pertanto, le considerazioni qui esposte riguarderanno esclusivamente le “criticità” portate alla luce da tale provvedimento, probabilmente unico nel suo genere.

The sentence in the epigraph offers the possibility of dwelling on some legal issues strictly related to the technical-IT disciplines, even the need to identify and understand when the law becomes technical and vice versa. This contribution encourages a critical reflection on the “state of the art” as it cannot substantiate any thesis, since there are no jurisprudential references nor issues under consideration by the nomophilactic judge. Therefore, the considerations set out here will only concern the “critical issues” brought to light by this provision, which is unique in its kind.

PENALE

JIHAD ELETTRONICA E PARTECIPAZIONE NEL REATO DI ORGANIZZAZIONE TERRORISTICA EX ART. 270-BIS C.P.

Corte di Cassazione; sezione VI penale; sentenza 11 febbraio 2021, n. 5471

commento di Jacopo Governa

Sommario: 1. Il caso di specie. – 2. Note introduttive sul concetto di ‘partecipazione’. – 3. Partecipazione e concorso eventuale nel reato associativo. – 4. Partecipazione nel reato di cui all’art. 270-bis. – 5. Partecipazione, istigazione a delinquere e apologia di reato, concorso morale. – 6. L’irrelevanza dello strumento elettronico. – 7. Conclusioni.

Il presente contributo analizza il concetto di ‘partecipazione’ nel reato di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale ex art. 270-bis c.p. alla luce delle caratteristiche dei nuovi gruppi terroristici jihadisti. L’assenza di una struttura organizzata tradizionale rende più difficile l’individuazione dei confini della condotta partecipativa e determina un rischio di sovrapposizione con le fattispecie di cui all’art. 414 c.p. (istigazione a delinquere e apologia di reato). Per cercare di individuare un confine tra le due norme ci si riferisce in particolare alla disciplina del concorso eventuale nel reato associativo. Si evidenzia, inoltre, l’opportunità di ridimensionare il ruolo dell’utilizzo dello strumento informatico in tale contesto.

The article analyses the concept of ‘participation’ in the crime of terrorist organisation punished by art. 270-bis of the Italian criminal code, in the light of the features of the recent jihadist terrorist groups. The absence of the traditional organised structure makes it difficult to identify the boundaries of the conduct of participation and increases the risks of overlapping with the crimes sanctioned by art. 414 of the Italian criminal code (incitement to commit a crime and prise of crime). In order to distinguish the field of application of the two provisions, references to the concept of participation by a non-member in a criminal organisation are appropriate. The role of electronic devices in this context will be reconsidered.

IL PROBLEMA DELL’ANONIMO NELL’EPOCA DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA: MEZZI TELEMATICI E DENUNCIA DEI PRIVATI

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia; richiesta di archiviazione 27 ottobre 2020

commento di Elisa Grisonich

Sommario: 1. Denuncia dei privati, tra passato e innovazione tecnologica: il complesso e persistente problema dell’anonimo. – 2. Il caso e la qualificazione giuridica della fattispecie prospettata nella richiesta di archiviazione. – 3. Sulla presentazione telematica della denuncia dei privati: le eterogenee indicazioni ravvisabili nella prassi... – 4. (segue) e una possibile lettura fondata sulla valorizzazione della ratio sottesa all’art. 333 c.p.p. – 5. Un primo segnale di svolta nell’emergenza pandemica. – 6. Conclusioni e prospettive.

L’evoluzione tecnologica ha determinato l’insorgere di una nuova questione sul tema dei rapporti tra denuncia ex art. 333 c.p.p. e anonimo. In particolare, una recente richiesta di archiviazione, formulata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, ha affrontato la complessa tematica in ordine alla possibilità di qualificare come “denuncia” uno scritto trasmesso da un privato a mezzo PEC. La disamina della soluzione avanzata dalla pubblica accusa offre l’occasione per riflettere sul tema, alla luce della disciplina codicistica e della decretazione d’urgenza, senza omettere di considerare le auspicabili prospettive future.

The technological development has led to the rise of a new issue of the relation between the report ex Article 333 c.p.p. and the anonymous. In particular, a recent request for dismissal, made by the Prosecutor at the Court of Perugia, addressed the complex issue of the possibility of classifying a written text, sent by a private citizen through certified e-mail, as a “report”. The analysis of the public prosecutor’s solution offers an opportunity to reflect on the issue, in light of the Code of Criminal Procedure and the emergency legislation, without omitting to consider future prospects.

AMMINISTRATIVA

FACEBOOK NON È GRATIS?

Consiglio di Stato; sezione VI; sentenza 29 marzo 2021 n. 2631

commento di Guido Scorza

Sommario: 1. Il procedimento all’origine della Sentenza del Consiglio di Stato. – 2. L’oggetto del presente commento. – 3. Il dubbio che si confonda l’interesse economico sotteso al contratto con la sua natura onerosa. – 4. Il rapporto tra Facebook e gli utenti come negozio giuridico gratuito atipico.

Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato ha posto fine al contenzioso tra l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e il noto social network Facebook. La sentenza, nel confermare che integra una pratica ingannevole la condotta di Facebook di non informare adeguatamente e immediatamente l'utente, in fase di attivazione dell'account, dell'attività di raccolta e utilizzo per finalità commerciali dei dati che egli cede, rendendolo edotto della sola gratuità del servizio così da indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, contiene in realtà un'enorme varietà di questioni giuridiche: dalla commerciabilità dei dati personali all'applicabilità della disciplina consumeristica a fattispecie rientranti nella disciplina in materia di protezione dei dati personali sino al riparto di competenze tra Autorità.

Di queste tematiche, l'articolo approfondisce quella della qualificabilità del contratto in essere tra Facebook e i propri utenti come gratuito e, più in generale, della sostenibilità della tesi secondo la quale i dati personali rappresenterebbero un corrispettivo o contro-prestazione per la fruizione di un servizio digitale.

In tal senso, non può non rilevarsi che: una cosa è sostenere che i dati personali, nell'economia di un contratto, costituiscano il corrispettivo di un servizio e altra è sostenere che pur in assenza di tale corrispettività, l'accesso ai dati personali degli utenti sia il motivo o l'interesse economico che determina il fornitore a offrire gratuitamente il servizio senza effettivamente esigere un corrispettivo.

Pertanto, parlare di "patrimonializzazione" dei dati personali e di utilizzo, da parte del professionista, degli stessi con un intento commerciale non significa necessariamente che l'utente paghi il servizio con i propri dati personali o, se si preferisce, che i dati personali siano contro-prestazione del servizio offerto all'utente.

Infatti, se da una parte il nodo della questione - Facebook non è gratis perché gli utenti pagano con i loro dati o Facebook non è gratis perché la società sfrutta commercialmente i dati degli utenti - non viene, a ben vedere, sciolto neppure dal Consiglio di Stato, dall'altra non si può facilmente concludere che siccome i dati vengono sfruttati per finalità commerciali allora siano corrispettivo dei servizi offerti, né che il rapporto tra Facebook e gli utenti non possa, così come ritenuto nella Sentenza in commento, essere definito gratuito.

The judgment of the Italian Highest Administrative Court (Consiglio di Stato) of the 29 March 2021 n. 2631 confirmed that Facebook's conduct of not adequately and immediately informing the user, during the account activation phase, of the collection and use of his data for commercial purposes integrates a deceptive practice.

This article explores the possibility of the qualification of the contract in place between Facebook and its users as "free of charge" and, more generally, the sustainability of the thesis according to which personal data would represent a counter-performance for the use of a digital service.

Indeed, the collection and processing of personal data for commercial purpose does not necessarily mean that the user pays for the service with their personal data or that the personal data are counter-performance of the service. In fact, if on the one hand not even the Court faced the questions of the use of personal data as a money, on the other hand it cannot be easily concluded that because of the data are exploited for commercial purposes then they are a counter-performance for the services offered, nor that the relationship between Facebook and users cannot be defined as free.

ENNESIMO ATTO DELLA SAGA DEL DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE ALL'ALGORITMO

T.a.r. Lazio; sezione III-Bis; sentenza 18 dicembre 2020, n. 13692

commento di Marco Mancarella

Sommario: 1. Il caso di specie. – 2. Le argomentazioni in diritto.

Il presente contributo prende in esame un ultimo segmento del complesso contenzioso incentrato sul riconoscimento, o meno, del diritto di accesso documentale all'algoritmo, sino al suo "codice sorgente", utilizzato nell'ambito della gestione informatizzata di una procedura selettiva pubblicistica di tipo comparativo, sempre nell'esigenza di una contemperazione tra le esigenze di riservatezza e sicurezza informatica e quelle di trasparenza, buon andamento e imparzialità amministrativa.

This contribution examines a last segment of the complex dispute centered on the recognition, or not, of the right of document access to the algorithm, up to its "source code", used in the computerized management of a selective public procedure, always in the need of a reconciliation between the needs of confidentiality and IT security with those of transparency, good performance and administrative impartiality.

PRASSI

LA VALUTAZIONE ECONOMICA DEI SITI WEB

di Roberto Moro Visconti

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Cenni giuridici. – 3. Cenni contabili e fiscali. – 4. Modelli di business e Value drivers. – 5. Valutazione dei beni immateriali: cenni introduttivi. – 5.1. Approccio del costo. – 5.2. Approccio reddituale/finanziario. – 5.3. Approccio di mercato. – 6. Valutazione dei siti web. – 7. Scalabilità dei siti web e interazioni sinergiche con altri beni immateriali.

I siti web rappresentano la vetrina online delle aziende e sono rappresentati dai nomi a dominio, con i quali tendono a sovrapporsi. Il *site naming* rappresenta uno strumento di *marketing* sempre più importante, per estendere digitalmente al web il valore di beni immateriali tradizionali, come i marchi. La valutazione integra la valorizzazione dell'avviamento, del *digital branding* e di altre caratteristiche



intangibili, incorporando specifiche metriche come il traffico sul sito *internet*, incentivato dalla *Search Engine Optimization*. La valutazione risponde a diverse finalità giuridiche, di natura stragiudiziale o contenziosa.

Websites represent the online showcase of companies and are represented by domain names, with which they tend to overlap. Site naming is an increasingly important marketing tool for digitally extending the value of traditional intangible assets, such as brands, to the web. The assessment reflects the incremental value of goodwill, digital branding, and other intangibles, incorporating specific metrics such as website traffic, encouraged by Search Engine Optimization. The valuation is applicable to various legal purposes, of an out-of-court or contentious nature.